



## SEZIONE REGIONALE

Via Santi Cirillo e Metodio, 5/B - 70124 - BARI  
Tel 0805043779 - Fax 0805096770  
e-mail [fimmgba@iol.it](mailto:fimmgba@iol.it) Sito Web <http://bari.fimmg.org>

Prot. N. 156/04 del 22/10/2004

Egr. sig. Assessore alla Sanità

Spett.le AUSL

Oggetto: modulo per la richiesta di esame con m.d.c. organo iodato per via iniettiva.

In relazione alle numerose comunicazioni che stanno pervenendo ai MMG relative alla adozione e alla compilazione di un modulo che sostituisce gli esami di laboratorio preliminari ed “è a carico del medico curante”, si significa quanto segue.

In primo luogo, l'adozione delle linee guida non può essere considerato uno strumento obbligatorio e coercitivo nei confronti del MMG. Secondo la definizione più comunemente accettata, le linee guida sono raccomandazioni di comportamento, elaborate in modo sistematico e finalizzate a indirizzare il clinico a prendere decisioni appropriate in specifiche circostanze cliniche e devono essere intese come un supporto al processo decisionale degli operatori nelle scelte da adottare di fronte ai singoli pazienti.

Le linee-guida potrebbero concepirsi sia come semplici raccomandazioni di comportamento che il singolo medico è libero di decidere se adottare o meno, sia come "direttive" amministrative che delimitano rigidamente le opzioni diagnostico-terapeutiche accettabili.

Entrambe queste possibilità non sono auspicabili –afferma il Ministero della Sanità-. Nel primo caso perché la sola messa a disposizione di raccomandazioni per la pratica clinica non ha alcun sostanziale impatto sulla assistenza. Nel secondo caso, perché un uso troppo intrusivo delle linee guida non farebbe che stimolare una conflittualità.

Lo stesso Ministero della Sanità afferma invece che *“L'uso ottimale delle linee guida, evitando i problemi posti dai questi due diversi approcci, le vede oggi impiegabili nel SSN come strumenti che rendono possibile una valutazione della qualità delle prestazioni erogate dai servizi, sulla base di principi nello stesso tempo scientificamente validi e condivisi dagli operatori. Le linee guida quindi non sono direttive che ciascun singolo operatore è vincolato ad applicare ai singoli pazienti, ma fonte di*

*indicatori attraverso i quali le prestazioni di team di operatori e di servizi potranno essere valutate, anche in modo comparativo, rispetto alla qualità medico-tecnica dell'assistenza fornita. Questa applicazione dello strumento linee guida sembra oggi quella maggiormente fattibile, accettabile e in sintonia con la filosofia generale del governo clinico. Questa impostazione è in armonia con la duplice esigenza di non ledere l'autonomia professionale del singolo medico, ribadendone nel contempo le responsabilità nei confronti del sistema all'interno del quale opera e degli utenti dei servizi".*

Tanto premesso, si rammenta che le direttive emanate in questi giorni dalle AUSL sulla compilazione del modulo innanzi ricordato, fanno riferimento ad una linea guida condivisa a livello regionale con le società scientifiche. Questa linea guida, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, si pone solo come strumento per verificare la qualità del servizio erogato. Trasformare le raccomandazioni contenute in una linea guida in atti professionali obbligatori per il MMG e per gli altri operatori, significa snaturare lo spirito con cui le società scientifiche hanno inteso condividere, insieme alla Regione Puglia, la individuazione di una linea guida, ossia indicare agli operatori strumenti di verifica di qualità. Qualsiasi altra interpretazione diversa (con particolare riferimento alle note delle Aziende USL innanzi citate), di conseguenza, distorce, e quindi inficia, la manifestazione di volontà espressa dalla SIMEF in sede di definizione della linea guida atteso che la SIMEF non ha mai inteso avallare strumenti coercitivi della professione.

In secondo luogo, dopo essere stati costretti a ribadire concetti che dovrebbe già essere ormai patrimonio del SSN e che le AUSL hanno clamorosamente e volutamente frainteso, tanto da apparire come dettate da esigenze di risparmio a tutti i costi –interpretazione che ovviamente non pensiamo possa appartenere al patrimonio culturale e professionale dei DG di questa Regione-, siamo costretti a richiamare i Direttori Generali all'obbligo dell'osservanza delle norme contrattuali che nella fattispecie prevedono un percorso contrattuale previsto dal DPR 270/00 (Accordo nazionale di settore).

Le note in oggetto costituiscono, quindi, una palese violazione del DPR 270/00. Pertanto ogni decisione in merito deve essere concordata in Comitato regionale e/o in comitato aziendale come per Legge.

Poiché questa organizzazione sindacale ha chiesto con separata nota la convocazione del Comitato Regionale, vi diffido a sospendere qualsiasi iniziativa in attesa che il Comitato stesso si pronunci. Nel frattempo le comunicazioni, laddove inviate, saranno considerate nei termini sopra illustrati e non come obbligo imposto.

Bari, 22 ottobre 2004.

Il Segretario Regionale  
Dott. Filippo Anelli

